

RC

CRON. 17818/17



**IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO**

Riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati

Dr.ssa Margherita Leone	Presidente
Dr.ssa Alfonsina Bellini	Giudice
Dr.ssa Laura Cerroni	Giudice rel.

Sciogliendo la riserva assunta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2017 sul reclamo proposto, ex art. 669 *terdecies* c.p.c., da S.p.a. contro ;

rilevato che la società reclamante ha censurato l'ordinanza resa in data 2 dicembre 2016, con cui il Giudice del Lavoro di Roma ha accolto l'impugnativa proposta da nei confronti del proprio trasferimento dalla sede di Via Oriolo Romano n. 240 alla sede di Via di Valleranello n.1 con decorrenza dal 19 aprile 2016, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto ricorrere la fattispecie prevista dall'ultimo capoverso dell'articolo 2103 del codice civile, sicché il provvedimento sarebbe risultato in aperto contrasto con l'articolo 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992;

considerato che la società reclamante ha censurato, specificamente, l'ordinanza cautelare del Tribunale di Roma sotto il profilo della carenza del requisito del *fumus boni iuris*, insistendo nel

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name of the judge.

rappresentare che le due strutture di Via Oriolo Romano e Via di Valleranello, entrambe collocate nel territorio del Comune di Roma, non costituiscono autonome unità produttive, secondo la nozione elaborata dalla giurisprudenza, sicché la censurata modifica del luogo di esecuzione della prestazione della ricorrente non ha integrato un trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, bisognevole, stante il suo *status* di soggetto in condizione di handicap, di consenso;

considerato che _____ si è costituita, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo, per suo tardivo deposito e, nel merito, deducendone l'infondatezza e chiedendone il rigetto, così concludendo per la conferma dell'ordinanza reclamata o, comunque, per la dichiarazione di illegittimità del proprio trasferimento presso la sede di Via di Valleranello n.1;

sentiti i procuratori delle parti e letti gli atti,

OSSERVA

In via preliminare, deve rilevarsi che l'eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata dalla difesa di _____ è infondata, avendo la società reclamante depositato il reclamo in forma telematica il 15 dicembre 2016 - come infatti risulta dalla stringa telematica del "*dati atto*" del reclamo e come annotato dalla Cancelleria del Tribunale sulla copertina del fascicolo - e non il 5 gennaio 2017, quando risultano, piuttosto, la registrazione e l'iscrizione a ruolo.

Ne consegue che, essendo stata l'ordinanza cautelare depositata il 2 dicembre 2016, l'atto di reclamo depositato il 15 dicembre 2016 è del tutto tempestivo.

Nel merito, il reclamo non è fondato e va rigettato.

È noto che i provvedimenti d'urgenza, disciplinati dall'art. 700 c.p.c., sono volti ad evitare, in via preventiva, il pericolo che nel periodo occorrente per l'accertamento giudiziale di un diritto, che appaia fondato all'esito dell'istruzione sommaria effettuata (*fumus boni iuris*), questo possa subire un pregiudizio grave ed irreparabile (*periculum in mora*).

Entrambi detti requisiti debbono sussistere, la carenza di uno solo dovendo necessariamente determinare il rigetto della domanda cautelare.

Nel caso in esame, come già correttamente rilevato dal Giudice della prima fase cautelare, entrambi gli indicati presupposti risultano sussistere, sicché il presente atto di reclamo deve essere respinto.

Invero, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, occorre premettere che le parti convengono sulle vicende lavorative che hanno interessato il rapporto di lavoro di _____ alle dipendenze di S.p.a., sicché le stesse, documentatamente comprovate, possono ritenersi accertate.

Per quanto di interesse, risulta in atti che _____ già dipendente di _____ S.p.a. dal 14 dicembre 1990, da ultimo inquadrata al IV livello del CCNL Telecomunicazioni, abbia ottenuto, con sentenza n. 2465/2016 del Tribunale di Roma dell'11 marzo 2016, l'accertamento della dequalificazione professionale subita dal 1 dicembre 2012 al 24 ottobre 2014, con ordine al datore di lavoro di sua adibizione a mansioni corrispondenti alla propria categoria di inquadramento.

In preteso adempimento della pronuncia giudiziale, _____ S.p.a. ha disposto il trasferimento della _____ dalla sede di Via Oriolo Romano n. 240 a quella di Via di Valleranello n. 1, assegnandola

all'ufficio "Crediti in Sofferenza" con decorrenza dal 19 aprile 2016, accogliendo, nel contempo, la richiesta di variazione di articolazione oraria della sua prestazione lavorativa (documento n. 1 del reclamo).

E' noto che, in linea di principio, il giudice - chiamato a verificare la sussistenza delle ragioni organizzative addotte dalla parte datoriale - tuttavia non possa sindacarne il merito, ai sensi del disposto dell'articolo 30, comma 1, della legge n. 183 del 2010, come modificato dall'articolo 1, comma 43, della legge n. 92 del 2012, dovendo il controllo giudiziale essere limitato esclusivamente all'accertamento del presupposto di legittimità, tanto che l'inosservanza dell'indicato limite al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro è previsto quale motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto.

Tuttavia, nel caso di specie, risulta documentalmente - e non è contestato tra le parti - che sia stata riconosciuta soggetto in condizione di handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della medesima legge "*La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità (...) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso*".

L'elaborazione giurisprudenziale in materia ha, in varie occasioni, affermato che la norma citata, quanto al diritto del lavoratore con grave disabilità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, non configura un diritto incondizionato, giacché esso - come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "*ove possibile*" - può

essere fatto valere solo quando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi implicati, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative dell'impresa (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 3896 del 18/02/2009).

Tuttavia, a ben vedere, l'inciso "*ove possibile*", che sorregge detta condivisibile interpretazione della giurisprudenza di legittimità, è riferito unicamente alla facoltà del lavoratore disabile di scegliere la sede di lavoro che ritenga più consona alle proprie esigenze personali e di salute, mentre non è reiterato nella seconda parte della norma, quanto al diritto a non essere trasferito ad altra sede, senza il proprio consenso.

Sicché il diritto del lavoratore portatore di handicap a non essere trasferito ad altra sede, senza il suo consenso, previsto dal comma 6, dell'art. 33, della legge n. 104 del 1992, non può subire limitazioni in caso di mobilità connessa ad ordinarie esigenze tecnico-produttive dell'azienda, incontrando quale proprio unico limite l'accertata l'incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 24775 del 05/11/2013).

Si tratta, pertanto, della sussistenza di ragioni organizzative stringenti ed indifferibili che, diverse da quelle già previste in via ordinaria dall'articolo 2103 del codice civile, vengono, in tal caso, a dover corrispondere con una necessità obiettiva, da accertarsi rigorosamente in sede giurisdizionale, di impossibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro nella originaria sede.


Nel caso in esame, in assenza di prova - che incombeva sulla parte datoriale - di incompatibilità della permanenza della _____ nella sede di Via Oriolo Romano, deve ritenersi che _____ S.p.a. non

potesse procedere a trasferire di sede la propria dipendente, affetta da handicap grave, senza il suo consenso, qui pacificamente non prestato.

Né può accedersi alla tesi della società reclamante, secondo la quale le due sedi di Via Oriolo Romano e Via di Valleranello sarebbero due strutture operative non costituenti autonome unità produttive, sicché opererebbe la deroga prevista dall'articolo 25 del CCNL Telecomunicazioni.

La norma pattizia, al suo comma 5, stabilisce che la disciplina dettata ai precedenti commi per il trasferimento dei lavoratori *"non si applica ai trasferimenti che vengano disposti nell'ambito del comprensorio, fatte salve le regolamentazioni eventualmente presenti a livello di singola impresa"*.

Del tutto condivisibilmente l'ordinanza reclamata ha rilevato che detta norma non stabilisce *"nell'ipotesi peraltro generica di mutamenti di sede all'interno dello stesso comprensorio, una diversa nozione di "trasferimento" rispetto a quella legale, ma si limiti a escludere per tali trasferimenti la procedimentalizzazione dettata nello stesso articolo 25. Ne consegue che la norma pattizia non può certo superare i divieti legali di trasferimento fissati da norme che, come detto, prevalgono persino sulla disciplina dell'articolo 2103 c.c."*.

In ogni caso, poi, quanto alla nozione di *"unità produttiva"*, cui la società reclamante ha ricondotto quella di *"comprensorio"*, utilizzata dalle parti collettive, deve osservarsi che l'unità produttiva è individuabile in ogni articolazione dell'azienda che si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale (cfr. 

Cassazione, Sezione Lavoro, n. 26376 del 3/11/2008), con esclusione delle articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una frazione dell'attività produttiva della stessa (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 19837 del 04/10/2004 e, in termini, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 13705 del 31/07/2012).

Sicché, non può condividersi la deduzione, svolta da parte reclamante, secondo la quale la circostanza che le due strutture di Via Oriolo Romano e Via di Valleranello, insistendo entrambe sul territorio del Comune di Roma, appartengono necessariamente ad una unica unità produttiva.

In proposito, vale osservare che, in caso analogo, la Suprema Corte ha, invece, affermato che *"poiché la finalità principale della norma di cui all'art 2103 cod. civ. è quella di tutelare la dignità del lavoratore e di proteggere l'insieme di relazioni interpersonali che lo legano ad un determinato complesso produttivo, le tutele previste per il lavoratore trasferito rilevano anche quando lo spostamento avvenga in un ambito geografico ristretto (ad esempio nello stesso territorio comunale) da una unità produttiva ad un'altra, intendendo per unità produttiva ogni articolazione autonoma dell'azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicitare, in tutto o in parte, l'attività dell'impresa medesima, della quale costituisca una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si possa concludere una frazione dell'attività produttiva aziendale"* (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20600 del 30/09/2014).

D'altro canto, la pronuncia richiamata dalla parte reclamante a sostegno della propria difesa (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 15211 del 22.07.2016), attinente alla diversa materia delle individuazione del requisito dimensionale, agli effetti della tutela reintegratoria del lavoratore licenziato, non fa che ribadire che per "unità produttiva", debba intendersi ogni articolazione aziendale che si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale.

Sarebbe stato, pertanto, onere della parte reclamante dimostrare che la sede di Via Oriolo Romano e quella di Via di Valleranello fossero prive di indipendenza tecnica ed amministrativa, emergendo, piuttosto, che le stesse si configurino quale articolazioni aziendali ove operano numerosi dipendenti, ciascuna dedicata all'esaurimento di una frazione della attività produttiva di S.p.a..

In altri termini, il mero dato che le stesse insistano entrambe sul territorio del Comune di Roma è insufficiente a dimostrare che appartengano ad una unica unità produttiva, con conseguente mancata applicazione dell'articolo 25 del CCNL Telecomunicazioni, nei limiti della sua operatività, sopra indicata.

Infine, neppure è dirimente l'ulteriore argomento secondo il quale il trasferimento della lavoratrice sarebbe avvenuto per dare adempimento alla sentenza n. 2465/2016, sicché a pretesa tutela di superiori esigenze, tali da consentire il superamento del divieto legale.

Invero, la pronuncia giudiziale del Tribunale di Roma si limitava ad ordinare al datore di lavoro di adibire la a mansioni corrispondenti al suo livello di inquadramento, senza indicarne la

necessità di trasferimento, sicché la società avrebbe dovuto ottemperarvi mantenendo l'assegnazione nella sede di Via Oriolo Romano, presso la quale dovevano sussistere postazioni di lavoro conformi all'inquadramento della lavoratrice, che ivi era stata destinata, né parte reclamante ha qui dedotto - e chiesto di dimostrare - e le stesse fossero venute meno.

D'altro canto, infine, neppure è rilevante la deduzione che nella sede di Via Oriolo Romano le postazioni di lavoro conformi all'inquadramento della lavoratrice fossero, alla data del pronunciamento giudiziale, tutte occupate da altri dipendenti, posto che, in tal caso, la società avrebbe dovuto procedere con gli ordinari criteri di comparazione e selezione per individuare il lavoratore da trasferire, adempimento che non risulta essere mai stato effettuato nel caso di specie.

Quanto, poi, al requisito del *periculum in mora*, il Tribunale condivide le considerazioni estese nell'ordinanza oggetto di reclamo, che peraltro non sono state oggetto di censura alcuna da parte della società reclamante.

Sicché, alla stregua delle superiori considerazioni, debbono ritenersi sussistenti tanto il requisito del *fumus boni iuris* quanto quello del *periculum in mora*, con conseguente rigetto del reclamo.

Le spese di lite della presente fase cautelare seguono, come di norma, la soccombenza e debbono essere distratte in favore dell'avvocato Michelangelo Salvagni, dichiaratosi antistatario.




P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo e condanna la società reclamante alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Michelangelo Salvagni.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 17 febbraio 2017.

Il Giudice rel.
Laura Cerioni

IL CANCELLIERE C1
Antonino Maria Bonelli


Il Presidente
Margherita Leone

Depositato in Cancelleria
Roma, il 21 FEB. 2017
IL CANCELLIERE C1
Antonino Maria Bonelli

